

# STATUTO

LA FONDAZIONE SAN GIACOMO HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA REGIONE LOMBARDIA, CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N° 7/2178 DEL 22 NOVEMBRE 2000.

## ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 E' costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE SAN GIACOMO".

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività.

1.3 La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia; essa ha sede in Busto Arsizio (VA).

La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

## ART. 2 - Scopi e Attività

La Fondazione promuove e realizza iniziative culturali che mirano a favorire il pieno sviluppo:

- della persona, nel suo itinerario formativo di presenza e di espressione nella società, anche tramite il sostegno alle forme organizzate di presenza e di espressione di più persone e di gruppi sociali;
- delle piccole e medie imprese, sia profit sia no profit, e in genere di qualunque soggetto in azione che valorizzi il lavoro dell'uomo come concreto tentativo di risposta ai bisogni di tutti e che tuteli il lavoro dell'uomo come espressione del proprio essere;
- della comunità familiare, civile, sociale, politica ed economica, come espressione del principio di sussidiarietà secondo la dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

A tal fine, la Fondazione intende attuare un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare ed avvalorare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

La Fondazione in via esemplificativa, ma non esaustiva, persegue e può svolgere, a seconda di quanto di volta in volta di seguito previsto ed indicato, ogni attività finalizzata a:

- a. l'educazione come introduzione alla realtà totale e, quindi, la promozione della conoscenza e la divulgazione dei valori che costituiscono i criteri dell'agire umano;
- b. l'approfondimento culturale, la ricerca scientifica, nonché l'attività di comunicazione connessi all'educazione, al lavoro, all'impresa, all'impresa sociale ed al settore cosiddetto del "no profit";
- c. ogni attività volta alla produzione ed alla divulgazione dell'educazione e della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo che rientrino nella specificità delle iniziative del settore della cultura e dell'educazione;
- d. il sostegno, la promozione, l'ideazione, l'organizzazione, il finanziamento diretto od indiretto di attività scientifiche, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali e artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie e altre iniziative connesse;
- e. il sostegno, la promozione, l'ideazione, l'organizzazione, il finanziamento diretto od indiretto di attività e/o iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione, riguardanti eventi, fatti, espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e l'attività della Fondazione. In tal senso potrà fare

- ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- f. il sostegno, la promozione, l'ideazione, l'organizzazione, il finanziamento diretto od indiretto di attività e/o iniziative di natura culturale o progettuale per la costruzione e la verifica di una politica armonica ed equilibrata di ripresa e consolidamento della riappropriazione da parte dei cittadini e della loro organizzazione della soggettività che a loro compete nella operosità sociale e nella costruzione di opere, in armonia con il principio di sussidiarietà;
  - g. il ricevimento di contributi e di sovvenzioni da Enti pubblici, territoriali e non, e privati, la partecipazione ad organismi ed Enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
  - h. il sostegno delle piccole e medie imprese, profit e no profit e di opere in genere, con particolare riferimento alle iniziative, anche imprenditoriali, di donne e di giovani;
  - i. la promozione, la diffusione e lo sviluppo di imprese profit e no profit, di strutture di ogni tipo finalizzate al loro servizio, di ogni loro forma associativa;
  - j. la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) anche no profit, nonché la formazione e l'istruzione ad esse finalizzate;
  - k. il sostegno, la promozione, l'ideazione, l'organizzazione, il finanziamento, l'assistenza alla costituzione di imprese, profit e no profit e di opere in genere, loro strutture di servizio, comprese quelle di interesse comune, nonché progetti di ricerca e di sviluppo, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali, anche sottoforma di erogazione liberale; il sostegno alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo di centri e di strutture di servizio finalizzato alle attività lavorative ed ai lavoratori, con particolare riferimento alla promozione della formazione professionale; il rilascio di garanzie e fidejussioni alle imprese, partecipate o non partecipate, e ad Enti, Fondazioni e Associazioni che si intende sostenere; promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il Pubblico e anche a favore di attività no profit e imprese sociali.

I fini della Fondazione nel loro complesso ed in ogni singolo settore di attività saranno riferiti - in via prioritaria - a quelli desumibili dall'esperienza dell'Associazione Compagnia delle Opere, e in particolare dell'Associazione Compagnia delle Opere Alto Milanese.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

### **ART. 3 - Attività strumentali al perseguimento degli scopi**

- 3.1 Per il raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività accessorie e connesse a quelle istituzionale, in quanto strumentali alle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
- 3.2 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale e in particolare:
  - a) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
  - b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici e privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
  - c) stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

- d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o comunque connesse a quelle della Fondazione;
- e) promuovere o concorrere alla costituzione sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

#### **ART. 4 - Patrimonio e concorso al Patrimonio**

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto costitutivo.

Tale Patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, da eredità, legati, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del Patrimonio.

4.2 I redditi del Patrimonio ed ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.3 Per concorso al Patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata alla Fondazione, ai cui Organi spetta determinarne la destinazione.

#### **ART. 5 - Organi e Uffici della Fondazione**

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Comitato Esecutivo, ove istituito,
- il Presidente,
- il/i Vice Presidente/i,;
- il Collegio dei Revisori.

5.2 Il Segretario Generale coordina e sovrintende gli uffici della Fondazione.

#### **ART. 6 - Collegio dei Fondatori**

6.1 Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

6.2 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori alle seguenti condizioni:

- a) venga presentato da un Fondatore;
- b) concorra al Patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore al dieci per cento del Patrimonio netto della Fondazione e comunque non inferiore a € 100.000,00 (centomila).

Il Collegio dei Fondatori può, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore anche senza alcun versamento di contributi, a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

6.3 I Fondatori, come sopra individuati, costituiscono il Collegio dei Fondatori.

6.4 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

- a) determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto infra previsto all'articolo 9;
- b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione come segue:
  - 4/5 (quattro/quinti), per scelta diretta, arrotondati per difetto, compreso il Presidente;
  - 1/5 (un/quinto), arrotondato per eccesso, su designazione dell'Associazione Compagnia delle Opere Alto Milanese, che presenterà una lista di nomi pari a 3 volte i nominativi da designare, anche nei casi previsti al successivo articolo 9.4;
- c) formulare e definire gli indirizzi delle attività della Fondazione e valutare i risultati della medesima;
- d) nominare i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
- e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;
- f) attribuire a terzi la qualifica di Fondatore;
- g) approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- h) deliberare l'estinzione dell'Ente, la nomina del liquidatore e la devoluzione del Patrimonio.

#### **ART. 7 - Esclusione e recesso dei Fondatori**

7.1 Il Collegio dei Fondatori delibera con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti l'esclusione dei Fondatori per gravi motivi, tra cui a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

7.2 Nel caso di Enti e di Persone Giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

L'accertamento dei suddetti eventi spetta al Collegio dei Fondatori.

7.3 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né rivendicare diritti sul suo Patrimonio.

#### **ART. 8 - Collegio dei Fondatori - Adunanze: convocazione e quorum - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

8.1 Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Si potrà intervenire al Collegio mediante mezzi di telecomunicazione.

8.2 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviati dal Presidente della Fondazione a ciascun membro del Collegio stesso e del Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno ventiquattro ore di preavviso.

Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare.

- 8.3 Ciascun Fondatore, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.
- 8.4 L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente della Fondazione è valida, in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- 8.5 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
- 8.6 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.
- 8.7 Ciascun Fondatore ha diritto a un voto.
- 8.8 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza.
- 8.9 Le decisioni del Collegio dei Fondatori possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- L'individuazione dei Fondatori legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro dei Fondatori alla data dell'inizio della procedura.
- La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun Fondatore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
- La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti Fondatori che rappresentino la maggioranza.
- Dai documenti sottoscritti dai Fondatori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
- Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i Fondatori, Amministratori e Revisori, indicando:
- i Fondatori favorevoli, contrari o astenuti;
  - la data in cui si è formata la decisione;
  - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Fondatori.
- Tutti i documenti trasmessi alla sede della Fondazione relativi alla formazione della volontà dei Fondatori devono essere conservati agli atti della Fondazione.
- Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.
- Le decisioni dei Fondatori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Collegio dei Fondatori.
- La procedura della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto di cui al presente articolo non può essere adottata per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione.

## **ART. 9 - Consiglio di Amministrazione**

- 9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, variabile da cinque a quindici.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.

9.2 Il numero dei Consiglieri viene determinato dal Collegio dei Fondatori, che nomina il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 6.4 sub a) del presente Statuto.

9.3 Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.4 Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio, il Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età ne promuove la sostituzione secondo le modalità di cui all'articolo 6.4 sub b) entro il termine perentorio dei sessanta giorni successivi.

Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

9.5 Qualora il titolare del potere di nomina o designazione non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

10.2 In particolare provvede a:

- nominare, su proposta del Presidente, tra i propri membri uno o più Vice Presidente/i. Nel caso di più Vice Presidenti, uno di essi sarà Vicario;
- predisporre il Bilancio Preventivo unitamente ad una relazione sulle attività della Fondazione contenente le linee generali, gli obiettivi e i programmi dell'anno successivo, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
- predisporre il Bilancio Consuntivo accompagnato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione Sociale da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, salvo non costituisca trasformazione patrimoniale;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- nominare un Segretario Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni e la durata dell'incarico e determinandone la retribuzione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Collegio dei Fondatori e dal presente Statuto.

**10.3** Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali funzioni al Presidente con le modalità e nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge.

#### **ART. 11 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum delle riunioni - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, ovvero a richiesta del Collegio dei Revisori, con avviso spedito con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso.

11.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, la presenza alle riunioni potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.5 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei Consiglieri.

In ogni caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori e Revisori, indicando:

- Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

## **ART. 12 - Comitato Esecutivo**

12.1 Il Comitato Esecutivo, ove istituito, è composto dal Presidente, o da un suo delegato tra i componenti il Comitato, e da due a sei Consiglieri di Amministrazione designati dal Consiglio stesso; al Comitato Esecutivo assistono i Revisori.

12.2 Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l'indicazione delle materie da trattare.

12.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio con strumenti telematici della relativa verbalizzazione per l'approvazione. Le deliberazioni vengono riportate sull'apposito libro verbale.

## **ART. 13 - Presidente**

13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove istituito, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

13.2 Il Presidente in caso di necessità e di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione.

13.3 Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, Enti pubblici e privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

#### **ART. 14 - Vice Presidente**

14.1 Il/i Vice Presidente/i è/sono nominato/i dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Nel caso di più Vice Presidenti, uno tra essi sarà Vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

14.2 Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente o del Vice Presidente Vicario, qualora siano nominati più Vice Presidenti, basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

#### **ART. 15 - Il Segretario Generale**

15.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione di norma nella prima riunione successiva alla sua elezione a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del Presidente.

Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Qualora ricorrano gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri può revocare il Segretario Generale.

15.2 Il Segretario Generale:

- a) dirige e coordina, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di Bilancio, l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
- b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- c) cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
- d) è responsabile del personale;
- e) provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, all'assunzione del personale e a tutto quanto relativo ad esso;
- f) redige la proposta di Bilancio Preventivo e le relative variazioni, il Conto Economico e il Bilancio Consuntivo;
- g) sovrintende alla realizzazione del programma annuale di attività;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
- i) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo gli eventuali incarichi di consulenza esterna;
- j) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
- k) esercita tutte le funzioni allo stesso conferite dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 16 - Collegio dei Revisori**

- 16.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 16.2 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Bilancio Consuntivo redigendo su quest'ultimo apposita Relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio inoltre ha il compito di vigilare sulla conformità alla Legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.  
Il Collegio inoltre ha il compito di vigilare sulla conformità alla Legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.
- 16.3 Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
- 16.4 I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e del Comitato Esecutivo.

## **ART. 17 - Comitato Scientifico**

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, con funzioni di proposta e di consulenza tecnico-scientifica in merito all'attività della Fondazione. Al Comitato Scientifico potrà essere affidato il coordinamento delle attività di ricerca scientifica.
- 17.2 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e i suoi membri devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e culturale.  
I membri del Comitato Scientifico sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza.

## **ART. 18 - Esercizio finanziario**

- 18.1 L'Esercizio Finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 18.2 Il Collegio dei Fondatori:
- a) entro il 30 novembre di ogni anno approva il Bilancio Preventivo dell'anno successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Detto Bilancio Preventivo, unitamente ad una relazione sulle attività della Fondazione contenente le linee generali, gli obiettivi e i programmi dell'anno successivo, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, deve essere trasmesso a tutti i Fondatori almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza di discussione;
  - b) entro il 30 maggio dell'anno successivo approva il Bilancio Consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Detto Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione Sociale predisposte dal Consiglio di Amministrazione nonché dalla Relazione del Collegio dei Revisori, deve essere trasmesso a tutti i Fondatori almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza di discussione.
- 18.3 Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio Preventivo approvato.
- 18.4 Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati nel Bilancio Preventivo debbono essere ratificati dal Collegio dei Fondatori.
- 18.5 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

#### **ART. 19 - Clausola arbitrale**

19.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

19.2 Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo equità.

19.3 La sede dell'arbitrato sarà Busto Arsizio.

#### **ART. 20 - Estinzione**

20.1 La durata della Fondazione è illimitata.

20.2 La Fondazione si estingue con delibera del Collegio dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri.

20.3 In caso di estinzione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

#### **ART. 21 - Norma Finale**

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni.